



## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, MARIN, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2021

Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque potabili

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'acronimo « PFAS » si fa riferimento a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, ovvero ad oltre 4700 sostanze chimiche organiche artificiali che, grazie alle loro caratteristiche chimico-fisiche, risultano altamente versatili e quindi impiegate in un'ampia gamma di prodotti di consumo e applicazioni industriali, quali schiume antincendio, rivestimenti antiaderenti, imballaggi, creme e cosmetici, tessuti, vernici, cromature, pesticidi e prodotti farmaceutici.

Per le loro caratteristiche chimico-fisiche i PFAS sono molto persistenti e molto mobili come tali o come prodotti di trasformazione o degradazione da precursori e quindi risultano in grado di essere assorbiti da flora e fauna; alcuni di essi possono accumularsi nel tempo negli esseri viventi con conseguenze tossicologiche ed eco-tossicologiche dirette e indirette.

A fronte del loro elevato numero, i PFAS continuano a essere studiati approfonditamente e la maggior parte di queste sostanze ha dimostrato moderata o elevata tossicità per l'uomo, con impatti severi per i soggetti più vulnerabili, quali anziani, bambini e donne in gravidanza.

A settembre 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha proposto una dose settimanale tollerabile di gruppo (DST) inizialmente per quattro PFAS principali (PFHxS, PFOS, PFOA, PFNA) che si accumulano nell'organismo, individuando i gruppi di popolazione più esposti e l'effetto critico collegato all'esposizione ai PFAS negli animali e nell'uomo.

L'inquinamento da PFAS è una priorità sanitaria sulla quale sono necessari interventi mirati, urgenti ed efficaci. Grazie alle

più aggiornate conoscenze scientifiche, oggi sono disponibili metodi in grado di misurare la presenza di più PFAS che possono essere considerati come classe e non come singoli composti, in accordo con gli orientamenti dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). È necessario un approccio graduale che veda nella fase di monitoraggio il punto di partenza per consentire di avere un quadro informativo completo sulla presenza dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano.

Il presente disegno di legge intende rappresentare l'avvio di un percorso focalizzato sulla matrice acqua, la cui qualità è elemento essenziale per la vita di tutti gli organismi viventi e quindi per la salute dell'uomo.

Tra gli attori coinvolti nel processo il ruolo prevalente è quello del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, quest'ultimo con un ruolo fondamentale per le valutazioni chimico-tossicologiche dei PFAS e le pertinenti attività di ricerca nonché per il supporto tecnico-scientifico.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un Piano di monitoraggio regionale delle sostanze PFAS nelle acque destinate al consumo umano. Ai fini della tutela della qualità delle acque, il Ministro della salute, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, individua, con proprio decreto, i valori di *performance* di riferimento per le principali sostanze perfluoroalchiliche nelle acque destinate al consumo umano, nelle acque destinate all'agricoltura e nelle acque per il bestiame, da applicare, in via

provvisoria e sperimentale, per un periodo di tre anni, sul territorio nazionale.

Alle regioni è dato un ruolo attivo e di responsabilità. Ogni regione o provincia autonoma deve individuare la figura dirigenziale responsabile dell'attuazione del Piano e del rispetto dei tempi. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute, nella figura del Direttore generale competente.

Al fine di raccogliere i dati di monitoraggio delle regioni e creare un *data base* nazionale, su incarico del Ministero della salute, e in via sperimentale, l'Istituto superiore di sanità sviluppa un portale dedicato, con accesso riservato a regioni, province autonome, Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), Istituto superiore di sanità stesso e Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), e comprensivo di un'area di consultazione aperta al pubblico. Il portale

consentirà di digitalizzare i contenuti dei Piani regionali e garantire la massima trasparenza, facilitare lo scambio di informazioni tra regioni e contribuire al perseguimento dell'obiettivo di pianificazione nazionale del monitoraggio e della sostituzione dei PFAS.

Viene istituito uno Fondo presso il Ministero della salute per il finanziamento delle attività di monitoraggio e per la creazione e il funzionamento del *data base*. Parte del Fondo è da destinare anche al finanziamento di attività sperimentali di ricerca e sviluppo per la riduzione della presenza dei PFAS nelle acque destinate direttamente o indirettamente al consumo umano.

Con apposito decreto del Ministero della salute sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine della tutela della salute, la presente legge assicura il monitoraggio della presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano e individua gli strumenti per tutelarne la qualità.

### Art. 2.

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i criteri generali per la definizione di un Piano di monitoraggio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i soggetti gestori del servizio idrico integrato, della presenza delle sostanze PFAS nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire un'omogeneità delle informazioni raccolte a livello nazionale, nonché degli ambiti e dei criteri per l'identificazione delle aree e dei punti idonei al monitoraggio ai fini della rappresentatività e della confrontabilità delle informazioni raccolte.

2. Al fine della predisposizione e della definizione del Piano di monitoraggio di cui al comma 1, nonché della sua applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, nell'ambito della dotazione organica del personale dirigente, la figura responsabile per l'attuazione del Piano.

3. Il responsabile per l'attuazione del Piano individuato dalla regione ai sensi del comma 2 può, in accordo con i responsabili

individuati da altre regioni, definire programmi comuni di monitoraggio e darne comunicazione alla Direzione generale competente del Ministero della salute.

4. Al fine di raggiungere maggiori livelli di tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento da PFAS, sono promosse e incentivate, da parte del Ministero della salute, attività di ricerca e di sviluppo a favore di tecniche e tecnologie innovative per il monitoraggio della presenza dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano e per la loro riduzione o eliminazione dalle acque medesime.

#### Art. 3.

1. Al fine di assicurare la tutela della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, sono individuati i valori di riferimento per le principali sostanze perfluoroalchiliche nelle acque destinate al consumo umano da applicare, in via provvisoria e per la durata di tre anni, sul territorio nazionale.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, provvede a revisionare i valori provvisori di riferimento delle sostanze perfluoroalchiliche di cui al comma 1, al fine di confermarli o di aggiornarli sulla base delle più recenti evidenze e conoscenze scientifiche.

#### Art. 4.

1. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, sviluppa un portale dedicato ai dati di monitoraggio, da attivare in via sperimentale,

con lo scopo di raccogliere i dati forniti di volta in volta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'accesso al portale di cui al comma 1 è riservato all'Istituto superiore di sanità, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero della salute, al Ministero della transizione ecologica, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA).

3. Il portale di cui al comma 1 presenta un'area di consultazione aperta al pubblico, nella quale sono fornite informazioni di base sull'inquinamento da PFAS e sulle attività di divulgazione in corso.

#### Art. 5.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da impiegare per le attività di monitoraggio della qualità nelle acque destinate al consumo umano ai fini della verifica della presenza di PFAS di cui al comma 2 dell'articolo 2, per le attività di ricerca e sviluppo tecnico e tecnologico di cui al comma 4 dell'articolo 2, nonché per le attività relative all'istituzione in via sperimentale del portale di cui all'articolo 4.

2. Il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In caso di inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di ritardi nello svolgimento delle attività e degli interventi programmati, il Ministero della salute può esercitare il potere sostitutivo nonché procedere a un taglio proporzionale dei fondi non correttamente utilizzati.

